

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIABURRO, BUTTI, CARETTA, GALANTINO, ROTELLI**

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale

*Presentata il 6 novembre 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, condivisa con l'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI), ha come obiettivo principale quello di eliminare i numerosi ostacoli che impediscono l'attività dei sindaci e degli amministratori locali durante il loro mandato e di abolire, dunque, quegli adempimenti spesso inutili. Essa è divisa in sei capi, ognuno volto alla semplificazione di aspetti diversi dell'attività amministrativa. Al capo I (articoli 1-7) vi sono le disposizioni e le misure in materia di *status* e di funzioni degli amministratori locali. L'intento è quello di dare ordine e coerenza al sistema, eliminando gli obblighi che si sono stratificati nel nostro ordinamento, ma che non corrispondono in

alcun modo al ruolo reale dei sindaci, i quali troppo spesso sono obbligati a svolgere compiti squisitamente tecnici, dei quali sono chiamati a rispondere.

Nello specifico, l'articolo 1 ha la finalità di eliminare l'incomprensibile divieto della candidatura a parlamentare per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, contenuto nell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Si ritiene, infatti, che tale norma sia lesiva nei confronti degli amministratori locali, poiché impedisce la prosecuzione delle attività relative al perseguimento degli obiettivi del mandato e lede la continuità dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative e il buon an-

damento dell'azione amministrativa. La misura sopracitata è lesiva, inoltre, anche del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo dei cittadini italiani, previsto dagli articoli 48 e 114 della Costituzione.

Con l'articolo 2, invece, si vuole consentire l'esercizio del diritto costituzionale all'elettorato passivo senza che ciò pregiudichi, parallelamente, la possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali, che molto spesso rappresentano un'importante risorsa economica per l'amministratore.

L'articolo 3 concerne la problematica interpretativa sorta recentemente in merito al comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), inerente alla corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori che sono anche lavoratori autonomi. La *ratio* della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di pubblico amministratore. Si vuole introdurre tale misura perché si crede che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incida inevitabilmente sullo svolgimento di una professione autonoma, con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla capacità contributiva per il periodo di svolgimento del mandato.

L'articolo 4 intende garantire anche ai componenti degli organi istituzionali delle unioni di comuni il diritto ai permessi retribuiti, al rimborso degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e ai rimborsi di spese previsti dal TUEL.

L'articolo 5 introduce il principio della distinzione tra la responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti e quella politico-istituzionale degli amministratori locali, coerentemente con il vigente assetto ordinamentale in materia.

L'articolo 6 abroga una serie di norme anacronistiche e incoerenti con l'assetto ordinamentale vigente. In particolare, si sopprimono la competenza del sindaco sui trattamenti sanitari obbligatori (TSO), quella in materia di vigilanza sulla produzione e

sulla vendita di alimenti e bevande, compresi il sequestro e la distruzione di merci alimentari avariate, lasciandola affidata, a livello locale, alla sola azienda sanitaria locale, nonché la competenza, attualmente attribuita anche al sindaco, sulle ordinanze in materia di polizia veterinaria. In particolare, con la modifica proposta, tali ordinanze, di carattere contingibile e urgente, restano assegnate alla sola competenza del presidente della giunta regionale.

L'articolo 7 risolve la disparità di trattamento dei consiglieri metropolitani rispetto agli altri amministratori di cui all'articolo 79 del TUEL e all'articolo 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014, « legge Delrio », relativamente a permessi di lavoro retribuiti e rimborsi di spese.

Il capo II (articoli 8-11) introduce disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa volte a sostenere i processi di crescita socio-economica. Si ritiene, infatti, che sia arrivato il tempo di ridurre le incombenze a carico dei comuni al fine di liberare energie e di orientarle verso obiettivi di mandato e verso i servizi ai cittadini. Basti pensare che ogni comune (indipendentemente dalla classe demografica) è oggi obbligato a tenere aggiornate tra 100 e 150 informazioni e comunicazioni, a cadenze diverse, verso molteplici pubbliche amministrazioni. A tal fine, l'articolo 8 prevede l'abolizione delle comunicazioni multiple dei dati, ponendo il divieto alle pubbliche amministrazioni di chiedere ai comuni e alle città metropolitane la trasmissione di comunicazioni e dati già in possesso delle stesse, nonché stabilendo la gratuità di accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei comuni e delle città metropolitane.

L'articolo 9 riguarda, in particolare, l'eliminazione delle comunicazioni e dei dati inerenti al conto annuale del personale qualora gli stessi siano già pubblicati nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del comune. Va chiarito, infatti, che l'intento del decreto legislativo n. 33 del 2013 è quello di rendere maggiormente fruibile il dato e quindi le eventuali sovrapposizioni di certo non

perseguono tale obiettivo, ma rischiano, al contrario, di creare confusione.

L'articolo 10 mira a semplificare le comunicazioni obbligatorie che gravano eccessivamente sugli enti locali. La norma proposta interviene sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), escludendo la possibilità di richiedere agli enti territoriali informazioni già rilevate tramite quest'ultima, alla quale devono rivolgersi le istituzioni nazionali per il soddisfacimento delle proprie esigenze informative. Si prevede, inoltre, un intervento governativo finalizzato a ricondurre in un unico sistema di rilevazione dei dati le esigenze di informazione ricorrenti di natura diversa, prevalentemente extra-contabili, eliminando ulteriori rischi di duplicazioni e appesantimenti burocratici.

L'articolo 11 dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili ritenuti superflui a carico degli enti locali. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 elimina la disposizione che prevede la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei comuni, di una situazione riepilogativa, riferita all'anno precedente, della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si ritiene infatti che tale obbligo sia diventato superfluo alla luce della reperibilità del dato richiesto in altri strumenti contabili.

Il capo III (articoli 12-14) contiene nuove misure volte alla semplificazione amministrativa, con l'obiettivo di liberare i dipendenti comunali da procedure e obblighi spesso inutili, in modo tale da permettere loro di concentrarsi maggiormente sul funzionamento più celere dell'amministrazione comunale. In particolare, si prevede l'eliminazione di strumenti contabili ormai superati e inutili. Più specificamente, l'articolo 12 interviene con modifiche all'articolo 42 del TUEL in materia di attribuzioni dei consigli comunali, al fine di adeguarne le competenze alla normativa introdotta successivamente, eliminando la competenza in materia di criteri per l'organizzazione degli uffici e servizi.

L'articolo 13 prevede, invece, di rivedere l'attuale disciplina in materia di revisori

dei conti che, seppur recentemente rivista, necessita ancora di un intervento di semplificazione relativo alla possibilità di rinnovo dell'incarico.

L'articolo 14 ha la finalità di fornire ai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e delle città metropolitane la possibilità di superare l'attuale dualismo tra segretari e direttori generali, semplificando in tal modo l'organizzazione delle strutture amministrative complesse, anche in un'ottica di riduzione dei costi del personale.

Il capo IV (articoli 15-21) reca le disposizioni in materia di piccoli comuni. Non si ritiene giusto che un comune di 1.000 abitanti debba sottostare alle medesime regole di un comune con più di 100.000. Crediamo, quindi, che si debba provvedere a una differenziazione, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti, anche tenuto conto della carenza di personale nei piccoli comuni. L'articolo 15 prevede una soluzione immediatamente percorribile per semplificare le regole che governano il contenimento della spesa per il personale, consistente nel mantenimento dei vigenti limiti di carattere generale alla spesa complessiva di personale e nell'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono vincoli specifici. Ad esempio, i comuni con meno di 1.000 abitanti, sono costretti a rispettare *tout court*, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite della spesa del personale accertato nel 2008 (dieci anni fa), mentre quelli con una popolazione da 1.001 sino a 5.000 abitanti sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della citata legge n. 296 del 2006, il limite di spesa del triennio precedente. Eliminando tali obblighi viene dato respiro alle amministrazioni comunali dei piccoli comuni, i quali, come riportato in precedenza, non dispongono di personale sufficiente. Proprio per ovviare a quest'ultima problematica i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15 prevedono la possibilità di intraprendere nuove assunzioni.

L'articolo 16, al fine di evitare un'evidente disparità di trattamento tributario

per l'ente locale e le unioni di comuni, comprende tra i soggetti esenti dall'imposta sul reddito per entrate di carattere commerciale anche le unioni di comuni che gestiscono servizi in forma associata. Viene previsto, inoltre, al comma 2, che l'affidamento di maggiori funzioni e competenze va retribuito, ove ciò non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 riguarda l'armonizzazione contabile e prevede una serie di semplificazioni in materia per i comuni con meno di 5.000 abitanti e per le unioni di comuni. In particolare, si modifica il comma 6 dell'articolo 170 del TUEL eliminando, per gli enti di minori dimensioni demografiche, l'obbligo di dotarsi del Documento unico di programmazione (DUP). Infatti, l'attuale modello del DUP, seppure nella sua versione semplificata già prevista per i piccoli comuni, richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole. L'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo e inutile appesantimento. Si propone, poi, l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Si prevede che, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio di previsione finanziario, di cui agli articoli 165 e 171 del TUEL, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo TUEL, siano adottati secondo modelli semplificati. Si propone inoltre l'essenzialità per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dagli adempimenti connessi al controllo di gestione (articolo 196 del TUEL), alla formazione e all'approvazione dello stato patrimoniale (articolo 230), nonché ai correlati adempimenti dell'articolo 232 (Contabilità economico-patrimoniale) e dell'articolo 233-bis (Bilancio consolidato). Prevedendo di fatto l'eliminazione della contabilità economico-patrimo-

niale, occorre prevedere anche la soppressione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, di cui all'articolo 233-bis del TUEL e all'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I commi 6 e 7 modificano la legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla prevenzione della corruzione, eliminando, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'obbligo di redigere i piani anticorruzione. Si ritiene, infatti, che i numerosi e insensati adempimenti e la pubblicazione massiva di dati e documenti, come l'elaborazione di piani, siano perfettamente inutili per i comuni con pochi dipendenti, dove il controllo dei cittadini è continuo. Con i commi 8, 9 e 10 si sostituisce il piano anticorruzione con una semplice relazione, si elimina l'obbligo di rotazione del personale apicale e si rimuove l'obbligo di predisporre la cosiddetta « relazione di inizio e fine mandato ». Con il comma 11 si elimina, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'obbligo di provvedere agli adempimenti collegati al « Piano della performance » e alla « Relazione della performance ».

L'articolo 18, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti, consente ai segretari comunali in disponibilità di essere distaccati presso l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Associazione nazionale dei piccoli comuni italiani al fine di svolgere un ruolo di collaborazione e di supporto. Vengono altresì introdotte disposizioni per agevolare la temporanea copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 19 propone il superamento delle maggiori criticità che hanno di fatto inibito e scoraggiato i processi associativi tra comuni, che necessitano, invece, di essere rilanciati con un quadro normativo più semplice e adeguato. Infatti, con la modifica del comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si prevede che i comuni non debbano svolgere obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali indicate al comma 27 del citato articolo 14. Si dà

inoltre la possibilità di ricorrere, oltre alle unioni o alle convenzioni, anche al consorzio solo per i servizi sociali, come stabilito dall'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con l'introduzione del comma 29-bis si ribadisce il sistema di incentivazione basato su un'interazione tra lo Stato e le regioni. Tale sistema di incentivazione, ove liberato dalle criticità del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e opportunamente rinnovato con una nuova regolamentazione attuativa, può consentire il migliore utilizzo delle risorse statali e regionali, potenziando gli strumenti che già i piccoli comuni utilizzano, come le convenzioni di funzioni e servizi ai sensi dell'articolo 30 del TUEL. Con la modifica del comma 30 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, invece, si rimuove il principio dell'obbligatorietà anche in riferimento all'ambito regionale, che resta comunque orientato al sostegno delle gestioni associate, ma non « obbligate », e con l'abrogazione dei commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater del medesimo articolo 14 si rimuovono rispettivamente il limite demografico minimo di unioni e convenzioni (10.000 abitanti), la durata triennale delle convenzioni e del decreto che ne disciplina il funzionamento nell'ottica dell'obbligatorietà delle funzioni associate, i limiti temporali di attuazione dell'obbligo associativo, giunto alla settima proroga e, infine, la previsione del commissariamento in caso di inadempienza.

L'articolo 20 si propone di rendere coerenti le norme del TUEL con la legge 6 ottobre 2017, n. 158, che introduce misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, superando il vincolo del doppio mandato e rimettendo esclusivamente ai cittadini la scelta se riconfermare o no il sindaco uscente. In questi comuni, del resto, è a volte difficile, se non impossibile, trovare candidati per la carica di primo cittadino. La norma prevede, altresì, che anche per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti il divieto di immediata rielezione si applichi dalla scadenza del terzo mandato.

L'articolo 21 si rende necessario per fugare ogni dubbio sull'applicabilità temporale della norma relativa al rimborso delle spese legali degli amministratori locali, ossia il comma 5 dell'articolo 86 del TUEL, come sostituito nel 2015, che ha di fatto « cristallizzato » in norma di legge elementi già derivanti dalla preesistente giurisprudenza in materia, volta a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali in corso di mandato, ferme restando le condizioni già da tempo richiamate dalla stessa giurisprudenza.

Il capo V (articoli 22-24) in materia di limiti di spesa si pone il medesimo obiettivo di semplificare e di eliminare le misure che non hanno legame con la virtuosità degli enti locali. I comuni, infatti, si trovano a dover adempiere a obblighi inutili risalenti a più di dieci anni fa, i quali, sommandosi a quelli introdotti di recente, rendono eccessiva la mole di lavoro. Si ritiene, infatti, che l'eliminazione di tali obblighi e vincoli alla spesa non può fare altro che condurre a una crescita. In particolare, l'articolo 22 interviene sull'eliminazione dei limiti di spesa (50 per cento della spesa corrente dell'anno 2009) in materia di formazione del personale e di turismo, nonché in materia di semplificazione sull'acquisto di immobili. Il comma 1 introduce un'esenzione rispetto all'applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto la limitazione delle spese per la formazione del personale degli enti locali, che è anacronistica a fronte delle nuove regole sul rispetto del saldo finale tra entrate e spese finali e, soprattutto, ingiusta rispetto ai nuovi compiti e funzioni. Il comma 2 dispone l'abrogazione del divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Il comma 3 interviene abrogando la disposizione che disciplina la razionalizzazione della spesa per la stampa di relazioni e di pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni, poiché essa è troppo limitativa per le finalità che si prefigge, inficiando notevolmente l'autonomia decisionale degli enti. Il comma 4 prevede l'abolizione del divieto di acquisto di immobili, che è an-

cora parzialmente in vigore. I commi da 5 a 16 prevedono, infine, ulteriori misure semplificative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 23 ha lo scopo di razionalizzare norme ritenute superate a seguito dell'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, il comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 3, commi 30, 31 e 32, della legge n. 244 del 2007, che riguardano i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la rideterminazione delle dotazioni organiche derivanti da costituzione di società. Il comma 2, invece, modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative all'organizzazione e alla razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, che hanno un impatto anche sugli enti locali.

In conclusione, il capo VI (articoli 24-36) riguarda le norme in materia di finanza locale, provvedendo a una semplificazione delle modalità e delle procedure di riscossione da parte dei comuni e stabilendo che alcune entrate spettanti ai comuni cessano di essere aleatorie e discontinue.

L'articolo 24 dà ai comuni la possibilità di far riscuotere la tassa sui rifiuti (TARI) dal soggetto che gestisce i rifiuti. L'attuale normativa prevede la possibilità per i comuni di affidare la riscossione della TARI ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano, alla data del 31 dicembre 2013, un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e con l'attuale formulazione della norma i comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la TARI, pur con le limitazioni del personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe comunque un nuovo contratto, sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.

L'articolo 25 estende anche al biennio 2019-2020 la possibilità per i comuni di adottare i coefficienti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, in misura in-

feriore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati, nel limite del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe della TARI, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. Con la lettera *b*) del comma 1 si intende assicurare ai comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe della TARI, il cui termine è fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché essere collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe della TARI, infatti, devono essere aggiornate coerentemente con i piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti e inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i comuni al rischio di non poter approvare per tempo le citate tariffe.

L'articolo 26 pone rimedio alle novità intervenute in materia di imposta sulla pubblicità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2018, che, annullando di fatto le delibere di aumento delle tariffe emanate nel quinquennio 2013-2018, rischia di produrre un impatto negativo sui bilanci comunali per molte decine di milioni di euro. In sostanza, si propone:

*a*) di ripristinare, a partire dal 2020, la facoltà di prevedere gli aumenti tariffari resi illegittimi dalla sentenza, evitando così di riportare i massimi tariffari ai livelli di venti anni fa e di consentire la rateizzazione dei rimborsi delle maggiorazioni introdotte nel periodo 2013-2018;

*b*) di valutare l'entità dei rimborsi chiesti ai comuni attraverso un'analisi puntuale per l'eventuale introduzione di una misura compensativa del gettito perduto.

L'articolo 27 riguarda la procedura per il riversamento ai comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuato a cura del Ministero dell'interno a determinate scadenze e su appositi conti correnti intestati ai comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da man-

cate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai comuni con il totale dei passeggeri viaggianti. La norma proposta non necessita di copertura finanziaria, poiché si riferisce a una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti che sono già di parziale competenza comunale. Il comma 2 ha come obiettivo quello di ristabilire la certezza del riversamento ai comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inserimento della legge istitutiva dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco nell'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

L'articolo 28 prevede un aggiornamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sono state determinate oltre venti anni fa e i cui importi sono ormai vetusti e irrisori.

L'articolo 29 interviene sulle semplificazioni in materia di imposta di registro. In particolare, il comma 1 riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti esecutivi per i comuni e le pubbliche amministrazioni. La norma è necessaria perché su tali atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfacimento del credito. Il comma 2 riguarda una modifica alla disciplina dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari. Infatti, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di registro sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le finanze dei comuni. Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei comuni e degli enti territoriali, che comporta una decisa contrazione della capacità di fare fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili nido e il verde pubblico.

L'articolo 30 modifica le norme del codice della strada, di cui al decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, che destinano il 50 per cento dei proventi delle multe a una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte. La modifica è volta a semplificare la gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo. Le disposizioni oggetto di modifica disciplinano la destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni accertate attraverso dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione.

L'articolo 31 apporta modifiche all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, riguardante il contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale.

L'articolo 32 adegua l'attuale normativa sulla sede di incardinamento del contenzioso tributario alla pronuncia della Corte costituzionale, la quale si è espressa con la sentenza n. 44 del 2016 dichiarando illegittima la norma che impone che per gli atti emessi dall'agente della riscossione e dai concessionari privati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la commissione tributaria competente sia quella nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione o il concessionario privato.

Con l'articolo 33 si incentiva il concorso dei comuni ai recuperi fiscali. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto, ai commi 634 e seguenti dell'articolo 1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di « stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ». L'invio preventivo di comunicazioni di irregolarità (cosiddetti « avvisi bonari ») consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia delle entrate di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'i-

stituito del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salva la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei comuni ai recuperi fiscali.

L'articolo 34 prevede un'integrazione che recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU). In particolare, viene recuperata la facoltà regolamentare, già vigente ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, recata dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la disciplina dell'IMU ha soppresso.

L'articolo 35 prende spunto da un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità nei tributi locali, che vede oggi i comuni privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale. In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero dell'e-

vasione della TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune, ma che raramente è inferiore al 10-15 per cento. Va ricordato che il servizio dei rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico-finanziario, la cui copertura è stabilita *ex lege* al 100 per cento attraverso il prelievo della TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere fatto per altre entrate quali quelle dell'IMU e del tributo sui servizi indivisibili (TASI). La mancata riscossione costituisce, inoltre, un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità, che ha visto l'istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti).

L'articolo 36 agevola l'accesso, in forma gratuita, dei comuni alle informazioni necessarie all'attività di riscossione, che dovrà avvenire anche per via telematica, eliminando così le asimmetrie esistenti tra i comuni e l'agente della riscossione sia in ordine al processo di formazione degli atti sia nella fase di verifica dello stato patrimoniale del debitore, propedeutica all'avvio delle procedure esecutive.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI *STATUS*  
E FUNZIONI DEGLI AMMINISTRATORI  
LOCALI

## Art. 1.

*(Abolizione dell'ineleggibilità a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)*

1. La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogata.

2. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza » sono inserite le seguenti: « , incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-*bis*), »;

*b*) l'articolo 62 è abrogato;

*c*) all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 7-*bis*) colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica ».

## Art. 2.

*(Semplificazione in materia di inconfiribilità e incompatibilità)*

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio delle competenze di am-

ministrazione e di gestione nelle amministrazioni di cui alla lettera a) ».

Art. 3.

*(Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)*

1. Il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che il pagamento ivi previsto è riferito esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell'incarico o continua a essere iscritto durante il suo svolgimento.

Art. 4.

*(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)*

1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano a carico dell'unione gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, al rimborso delle spese di viaggio, anche per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, e ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

Art. 5.

*(Responsabilità amministrativo-contabile)*

1. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì titolari, in via esclusiva, della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo dell'organo politico di vertice ».

## Art. 6.

*(Soppressione di competenze dei sindaci e dei comuni)*

1. Alla legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sesto comma, le parole: « con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria locale »;

b) agli articoli 3, 4 e 5, la parola: « sindaco », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « direttore generale dell'azienda sanitaria locale ».

2. Il Governo modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, prevedendo, all'articolo 3, primo comma, numero 3), che la vigilanza di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento sia esercitata, a livello locale, dalle aziende sanitarie locali, e apportando le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinamento del testo.

3. Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa a tutto il territorio regionale ».

4. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « i comuni o » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « tra i comuni » sono soppresse;

b) l'articolo 4 è abrogato.

## Art. 7.

*(Sindaci e consigli metropolitani)*

1. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo le parole:

« assicurativi di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 79, ».

2. Al comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali » sono sostituite dalle, seguenti: « dei consigli comunali, provinciali, metropolitani e circoscrizionali » e dopo le parole: « a 15.000 abitanti » sono inserite le seguenti: « nonché delle città metropolitane ».

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

#### Art. 8.

*(Abolizione delle comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche di dati di altre amministrazioni pubbliche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.

2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, secondo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, tiene luogo di ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativi agli stessi.

3. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i comuni e le città metropolitane, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche di dati tenute da amministrazioni pubbliche.

#### Art. 9.

*(Conto annuale delle spese sostenute per il personale)*

1. La rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del per-

sonale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa di personale che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relativi alla spesa per il personale.

#### Art. 10.

*(Razionalizzazione delle comunicazioni contabili degli enti locali)*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2020 non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevati tramite la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « e depositano i propri bilanci » sono soppresse.

#### Art. 11.

*(Abolizione di comunicazioni contabili)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, il Governo provvede a modificare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 130 del 6 giugno 1994, e ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, al fine di abolire gli adempimenti ivi previsti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

##### Art. 12.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze del consiglio comunale)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: « salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « aventi efficacia nel territorio dell'ente, esclusi quelli di natura e finalità organizzativa »;

2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , limitatamente agli atti aventi a oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività »;

3) la lettera l) è abrogata;

b) il comma 3 dell'articolo 191 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente iscritti nel bilancio si dimostrino insufficienti, provvede, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, al riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194,

comma 1, lettera *e*), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità »;

*c*) il comma 1 dell'articolo 194 è sostituito dai seguenti:

« 1. Con deliberazione della giunta comunale e con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

*a*) sentenze esecutive;

*b*) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio finanziario di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

*c*) ricapitalizzazione, nelle forme e nei limiti previsti dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

*d*) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

*e*) acquisizione di beni e servizi, in violazione dell'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

*1-bis*. La deliberazione di cui al comma 1, esecutiva nei termini di legge, è trasmessa agli uffici comunali, che provvedono al pagamento della spesa, fatta salva la verifica degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, effettuata dal responsabile del servizio finanziario ».

### Art. 13.

*(Organo di revisione economico-finanziario)*

1. Il Governo modifica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che gli

enti locali, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico-finanziario, possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo, che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.

Art. 14.

*(Dirigenza apicale nei comuni)*

1. Nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale sono attribuite le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alla posizione dirigenziale apicale possono accedere i soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, con le modalità definite dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI  
I PICCOLI COMUNI

Art. 15.

*(Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)*

1. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'ar-

articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni, alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni che prevedono limitazioni della sostituzione del personale cessato dal servizio e, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 562, 557, 557-*bis* e 557-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

d) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

5. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma

2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerati esuberanti.

Art. 16.

*(Semplificazione per le unioni di comuni)*

1. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società, dopo le parole: « i comuni, » sono inserite le seguenti: « le unioni di comuni, ».

2. All'articolo 32, comma 5-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità » sono soppresse.

Art. 17.

*(Semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione »;

b) al comma 1 dell'articolo 196, dopo le parole: « gli enti locali » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, »;

c) il comma 2 dell'articolo 232 e il comma 2 dell'articolo 233-bis sono abrogati.

2. Gli articoli 230, 232 e 233-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale, previsti dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, previsti dal titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

4. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello ».

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, applicabili a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

6. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il piano di prevenzione della corruzione può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della giunta comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

*6-ter.* Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma *6-bis* ».

7. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione "Amministrazione trasparente" è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge ».

8. All'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la pubblicazione dell'Allegato B è facoltativa ».

9. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano:

a) gli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) gli articoli 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

#### Art. 18.

*(Utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)*

1. Al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: « I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, » sono inserite le seguenti: « dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci), »;

b) all'articolo 271:

1) al comma 1, dopo le parole: « Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci », sono inserite le seguenti: « dell'Anpci, »

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a

tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'Anpci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco ».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: « ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM » sono sostituite dalle seguenti: « , il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia – ANPCI ».

3. Il Governo modifica l'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente la durata del mandato del sindaco in carica.

#### Art. 19.

*(Semplificazioni in materia di gestioni associate di servizi)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

« 28. I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 del presente articolo mediante convenzione o unione di comuni ai

sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la gestione associata dei servizi sociali in forma consorziale »;

b) dopo il comma 29 è inserito il seguente:

« 29-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, la ripartizione dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le convenzioni di funzioni e servizi e per le unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia delle funzioni e dei servizi, del numero dei comuni partecipanti all'unione e della consistenza demografica della forma associativa, sulla base dei criteri operativi stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

c) al comma 30, primo periodo, la parola: « obbligatoriamente » è soppressa;

d) i commi 31, 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater* sono abrogati.

#### Art. 20.

*(Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)*

1. All'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ».

2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

Art. 21.

*(Interpretazione autentica in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori locali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che il rimborso delle spese legali è ammesso, nei casi e alle condizioni ivi indicate, anche per le spese derivanti da procedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2015.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI LIMITI DI SPESA

Art. 22.

*(Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l'acquisto di immobili)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica ai comuni e alle città metropolitane.

2. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato,

4. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano:

a) l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) i commi 7, 9, 12 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Ai comuni non si applicano:

a) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. In deroga all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da un soggetto, in possesso della patente di guida e del certificato di abili-

tazione professionale, non legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente. A tale fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

8. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati e organismi di altre pubbliche amministrazioni ».

9. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.

10. All'articolo 14, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « che regola » sono sostituite dalle seguenti: « che definisce e assegna ».

11. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) da non meno di 10 e da non più di 15 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ».

12. L'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

#### Art. 23.

*(Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni)*

1. I commi 30, 31 e 32 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6-*bis* è abrogato;

b) al secondo capoverso del comma 6 dell'articolo 7, le parole: « , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur-

ché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « o dei mestieri artigianali ».

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

#### Art. 24.

*(Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)*

1. Il comma 691 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

« 691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 del presente articolo, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio di gestione dei rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico, una società *in house* o un'azienda controllata da soggetti pubblici ».

#### Art. 25.

*(Disciplina della TARI)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2014 al 2021 »;

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dall'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento ».

Art. 26.

*(Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori a un metro quadrato; le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

2. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che è sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno 2020. Sulla base delle risultanze di tale elaborazione, il Governo adotta le misure necessarie per la previsione di un rimborso da ripartire tra i comuni interessati in misura proporzionale alla perdita di gettito subita da ciascun ente.

3. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati dai comuni stessi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Art. 27.

*(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . A decorrere dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui alla presente lettera secondo le disposizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, nei seguenti termini di versamento: entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno eroga a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale; entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno ripartisce tra i comuni il saldo annuale degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale registrato nell'anno precedente. Il decreto di cui alla presente lettera disciplina, inoltre, le modalità di versamento delle quote di cui al periodo precedente su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni ».

2. All'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato « Ministero dell'interno », le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

Art. 28.

*(Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)*

1. All'articolo 63, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), punto I), le parole: « lire 1.500 per utenza » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2 per utenza »;

b) al numero 1), punto II), le parole: « lire 1.250 per utenza » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1,80 per utenza »;

c) al numero 5), dopo le parole: « 31 dicembre dell'anno precedente. » è inserito il seguente periodo: « Le aziende che erogano pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. ».

#### Art. 29.

*(Semplificazioni in materia di imposta di registro)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

« 7-bis. Quando l'imposta è dovuta sugli atti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 37, qualora tra le parti in causa vi sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa non è obbligata al pagamento dell'imposta ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, l'imposta si applica in misura fissa ».

## Art. 30.

*(Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 sono abrogati;

b) alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 208, le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota, » sono soppresse.

## Art. 31.

*(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole: « dello Stato, » sono inserite le seguenti: « una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: « Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente » sono sostituite dalle seguenti: « Non sono soggetti al contributo unificato il processo e le parti già esenti ».

## Art. 32.

*(Competenza territoriale delle commissioni tributarie)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione o dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore ».

Art. 33.

*(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi derivanti da comunicazioni di irregolarità)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 53-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e degli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune ».

Art. 34.

*(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale)*

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere che una quota percentuale del gettito dell'imposta municipale

propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore delle entrate, anche con riferimento alla progettazione e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 33 della presente legge.

Art. 35.

*(Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali)*

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni e ai relativi rinnovi, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, inerenti ad attività commerciali o produttive, possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto dall'articolo 80, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 sussista anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente a un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato codice di cui al de-

creto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 81, comma 2, del medesimo codice, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche di dati in proprio possesso.

Art. 36.

*(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)*

1. Per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate degli enti locali, l'ente creditore, la società a capitale interamente pubblico partecipata dal medesimo ente locale e i soggetti da essi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, possono accedere gratuitamente, anche per via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini, detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e di eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche trasmessa per via informatica, dell'avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati possono accedere gratuitamente ai dati e alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o incaricati di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas e acqua, fatte salve le esigenze di identificazione e conservazione dei dati

relativi agli accessi, di riservatezza e di segretezza derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di consentire il confronto di dati e informazioni utili all'attuazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati possono accedere gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, alle medesime condizioni di accesso previste per l'agente della riscossione ai fini della riscossione delle entrate erariali, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2006.

4. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 è consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dalle amministrazioni e dagli enti detentori delle medesime entro trenta giorni dalla richiesta.

5. I soggetti di cui al comma 1 eseguono il trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, escluso l'obbligo di rendere le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0082020\*